



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 140

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 settembre 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

- 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria (antimeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

Commissioni permanenti

- 1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (pomeridiana) Pag. 3

- 8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 18

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) verrà pubblicato in un 2° supplemento.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

115^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Discussione e rinvio)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ringrazia la Commissione per la tempestività con cui si è deciso di avviare l'esame del disegno di legge in titolo, peraltro sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi.

Il provvedimento è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge attualmente la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di Marco Rodari, il *clown* che porta il sorriso tra i bambini in alcune zone di guerra, in particolare Iraq, Siria, Striscia di Gaza e Ucraina, e che per il suo coraggio ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di cavaliere della Repubblica.

Attualmente, ben 330 associazioni di volontariato sono impegnate a sensibilizzare i bambini italiani sulle drammatiche sofferenze dei loro coetanei che subiscono gli effetti dei conflitti e, al contempo, a portare sollievo ai bambini che vivono nei teatri di guerra.

Sottolinea che l'istituzione della Giornata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto tutti i volontari prestano la loro attività a titolo gratuito.

In occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, affinché crescendo siano portatori di pace.

Il PRESIDENTE assicura che solleciterà le Commissioni coinvolte in sede consultiva, affinché esprimano il relativo parere tempestivamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se vi siano stati riscontri alla lettera inviata al Presidente del Senato o se vi siano nuovi elementi da parte del Governo. Infatti, era stato prospettato, per le vie brevi, che sarebbe stata avanzata una proposta di riformulazione, di cui però non vi è ancora notizia.

Il PRESIDENTE informa di non aver ricevuto alcun riscontro, forse anche a causa del lutto nazionale per la scomparsa del presidente Napolitano che ha comportato ritardi nell'ordinaria amministrazione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di coinvolgere nell'iniziativa di sollecito anche il Presidente della Commissione bilancio, ritenendo che ormai la situazione sia insostenibile.

Il PRESIDENTE si riserva di avviare ulteriori interlocuzioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, nel comunicare che sono in distribuzione i pareri della 5^a Commissione su tutti gli emendamenti, avverte che è stato presentato dai relatori il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, pubblicato in allegato, per recepire il parere condizionato della Commissione bilancio.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3 con cui si disciplina appunto la determinazione dei LEP. Sottolinea che l'audizione di questa mattina del professor Cassese ha rafforzato i dubbi relativi all'incertezza sul finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza, la sua parte politica non può dare l'assenso a un provvedimento che, dopo aver creato aspettative sulla garanzia dei diritti civili e sociali, rischia invece di aggravare le disparità territoriali già esistenti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che, come ben esplicitato dal professor Cassese nella sua audizione, il complesso lavoro del Comitato che presiede è ancora in corso. Dopo aver operato una ricognizione della legislazione vigente, infatti, occorre definire le soglie qualitative e quantitative dei LEP, tenendo conto della particolare situazione economico-sociale del Paese. Per questo motivo, sarebbe più responsabile attendere che il CLEP completi il suo lavoro, prima di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1, identico all'emendamento 3.7.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 3.5 (testo 2)/1, con cui si intende esplicitare che i LEP costituiscono la soglia minima per rendere effettivi i diritti sociali e civili in modo uniforme sul territorio nazionale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/1 e 3.7 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/2 interviene in dichiarazione di voto il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), che sottolinea l'opportunità di definire i LEP con legge, in modo da garantire il coinvolgimento del Parlamento.

Il ministro CALDEROLI precisa che la soluzione alternativa è offerta dall'emendamento 3.5 (testo 2), che per la definizione dei LEP prevede il ricorso ai decreti legislativi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/2 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/3.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/4.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene necessario precisare che la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sia uniforme sul territorio nazionale.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che la modifica non è pleonastica, se si considera che già adesso i diritti non sono garantiti nello stesso modo a tutti i cittadini. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/4 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/5, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole, ritenendo preferibile sostituire lo strumento dei decreti legislativi, come proposto dall'emendamento 3.5 (testo 2), con un disegno di legge di iniziativa governativa.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/5 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/6, prende la parola la senatrice MAIORINO (*M5S*), che propone di aggiungere le parole « in maniera paritaria » con lo scopo di garantire uniformità dei diritti di cittadinanza sul territorio nazionale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/6 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/7, interviene il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) per sottolineare la necessità di reperire le risorse necessarie per garantire la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il riferimento al criterio della spesa storica, invece, finirebbe per confermare le attuali disparità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/7 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/8.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, ritenendolo condivisibile, come del resto il precedente 3.5 (testo 2)/7. A tale riguardo, evidenzia che anche il professor Cassese ha rilevato la necessità di una copertura economica per la piena

attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, non si comprende il motivo della contrarietà del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/8 non è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità di far decorrere il termine per l'adozione dei decreti legislativi solo dopo la conclusione di tutti i passaggi per l'individuazione dei LEP.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/9 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/10 e 3.5 (testo 2)/11, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione degli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara un voto favorevole sui subemendamenti in esame, con i quali si rafforza il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso l'intesa, in luogo dell'acquisizione del parere.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/14.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime compiacimento per la costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che auspica si esprima quanto prima sul disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE sottolinea che è già stata rappresentata in via informale alla Commissione la possibilità di esprimere il parere, considerata l'importanza del provvedimento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/14 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARRINI (*PD-IDP*), con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/15 e 3.5 (testo 2)/16 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/17.

Il PRESIDENTE sottolinea di aver ammesso alla discussione la proposta, sebbene possa presentare profili di illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla previsione di un parere vincolante, per consentire un più ampio dibattito. Tuttavia, in Assemblea potrebbero essere applicati criteri più stringenti.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento intende riaffermare la centralità del Parlamento, che solo attraverso l'espressione del parere può incidere sul contenuto dell'accordo tra Governo e regioni. Pertanto, il parere è definito «vincolante», nel senso che il Governo, per discostarsene, deve esprimere adeguata motivazione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/17 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/18.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/19 è approvato all'unanimità.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è tesa a valorizzare il ruolo del Parlamento, tutelando quindi la maggioranza nei confronti del Governo che ne è espressione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/20 è respinto.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/21 e 3.5 (testo 2)/22 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/23 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che non è approvato.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/25.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni parlamentari dovrebbero pronunciarsi in ogni caso, e non facoltativamente, sulle osservazioni formulate dal Governo per spiegare il motivo per cui intende disattendere i pareri parlamentari.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/25 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/26.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) rileva la necessità che le Commissioni, per pronunciare il parere, dispongano di tutti gli elementi informativi predisposti dalle pubbliche amministrazioni.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la proposta non è affatto pleonastica, soprattutto considerato che non si è voluto affermare il carattere prevalente del parere parlamentare.

Il ministro CALDEROLI precisa che ciascun ramo del Parlamento ha gli strumenti, previsti dal proprio regolamento, per acquisire le necessarie informazioni per deliberare. Per il Senato, le modalità sono disciplinate dagli articoli 46, 47, 48 e 48-*bis* del Regolamento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/26 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/27.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea di aver sottoscritto il subemendamento in esame, che, recependo le conclusioni della prima fase del lavoro del Comitato tecnico-scientifico per i LEP, presieduto dal professor Cassese, elenca 15, delle 23 materie teoricamente devolvibili alle regioni, che hanno un rilievo ai fini dell'esercizio dei diritti civili e sociali. Ricorda che l'unico precedente è rappresentato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che indicava come materie LEP solo la sanità, l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico. Pertanto, in questo modo si sana un *vulnus* per conseguire la piena attuazione della Costituzione.

Esprime inoltre soddisfazione per la notizia, comunicata dal ministro Calderoli durante l'audizione del professor Cassese, che l'attività del CLEP proseguirà con l'undicesimo sottogruppo, incaricato di approfondire il tema dei LEP anche in relazione alle materie di esclusiva competenza statale e quindi oltre a quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Segnala che, delle 8 materie rimaste escluse dall'elenco, ve ne sono due – rapporti internazionali e commercio con l'estero – che sicuramente sono devolvibili solo astrattamente alle regioni.

Ritiene quindi che, con l'approvazione dell'emendamento in esame e del disegno di legge in titolo, oltre ai commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio per il 2023, si potrà procedere, sia pure con la necessaria gradualità, alla piena fruibilità dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene grave che, con il subemendamento in esame, si consolidi quello che lo stesso presidente del CLEP ha indicato come un primo risultato del lavoro svolto, considerando che nel Comitato le conclusioni non sempre sono raggiunte all'unanimità. Basti pensare, per esempio, al tema dell'istruzione. A suo avviso, quindi, sarebbe più saggio accantonare il subemendamento in esame.

Il PRESIDENTE precisa di avere interpretato in modo differente le argomentazioni del professor Cassese, ossia nel senso che, per le 15 materie indicate, si specifica la necessità di definizione dei LEP prima della devoluzione alle regioni. Le altre materie, invece, non essendo attinenti ai diritti civili e sociali, potrebbero essere devolute senza tale preventivo passaggio.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il subemendamento in esame, di cui è primo firmatario, indica chiaramente le materie per cui è necessario individuare i LEP, ampliando in modo prudenziale l'elenco delle materie nell'ambito delle quali vi sono prestazioni esigibili dal cittadino e per cui gli enti territoriali e locali già svolgono attività rilevanti. A suo avviso, peraltro, i LEP andrebbero riferiti non solo alla spesa corrente, ma anche agli investimenti in conto capitale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel concordare con il senatore Giorgis, critica l'inserimento della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nell'elenco delle materie devolvibili alle regioni, seppure successivamente alla definizione dei LEP. Ricorda che la potestà legislativa su tale materia è esclusivamente statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. Tra l'altro, con la recente modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022, all'articolo 9, la tutela dell'ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali. Sarebbe pertanto difficile immaginare, in tale ambito, servizi esigibili a livello territoriale e non nazionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riconosce che non per tutte le 23 materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione sia necessario definire i LEP. Tuttavia, considerato che – come per l'istruzione – si potrebbero verificare altri casi in cui all'interno del CLEP non si raggiunge un consenso unanime, sarebbe preferibile attendere che tale organismo giunga a una valutazione definitiva.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) evidenzia una formulazione non chiara del primo capoverso del subemendamento, che – a suo avviso – tradisce una certa confusione sul merito della proposta. Non appare chiaro, infatti, se si stabilisce che l'obbligo di definizione dei LEP sia limitato solo a queste 15 materie, anticipando perfino la conclusione dei lavori del Comitato.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel ringraziare il Presidente per aver consentito un dibattito più articolato su un aspetto così rilevante, precisa che la sua parte politica si riserva di valutare il disegno di legge nel suo complesso. In ogni caso, non si può non riconoscere come il subemendamento in esame estenda l'ambito delle materie connesse ai diritti di cittadinanza, sebbene, per un intervento più compiuto andrebbe modificato il Titolo V, per esempio escludendo l'istruzione dalle materie devolvibili alle regioni.

In un'ottica di riformismo graduale, però, la proposta in esame introduce un allargamento dei diritti sociali e civili, anche se bisognerà verificare poi la copertura economica necessaria per la concreta prestazione dei servizi essenziali.

Ribadisce inoltre la propria soddisfazione per la novità rappresentata dall'oggetto del lavoro dell'undicesimo sottogruppo, impegnato appunto nella definizione dei LEP nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) rimarca la distinzione tra i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere definiti per renderli concretamente esigibili dai cittadini, e il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Sottolinea che il Comitato tecnico-scientifico ha chiarito quali sono le materie connesse ai LEP, inserendo nell'elenco, in modo prudenziale, quelle su cui sussistano margini di dubbio.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) non concorda con le conclusioni della senatrice Maiorino sui rischi di illegittimità costituzionale del subemendamento. Infatti, occorre considerare che, al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si prevede la possibilità di riconoscere alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia proprio nelle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117, nonché in quelle specificate al secondo comma del medesimo articolo tra cui la lettera s) sulla tutela dell'ambiente.

Il PRESIDENTE replicando al senatore Giorgis, ritiene opportuno procedere alla votazione del subemendamento, essendosi svolto un ampio approfondimento sull'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/27 è approvato.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/28 è pertanto precluso.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/29 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/30 è posto ai voti e respinto.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/35, la senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, prevedendo che la Conferenza paritetica invii una relazione alle Camere per il parere.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/35 è respinto.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/36 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.5 (testo 2)/37 e 3.5 (testo 2)/38.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 dei relatori.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) chiede un chiarimento sulla proposta presentata dai relatori.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) precisa che il subemendamento si limita a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In particolare, si stabilisce la facoltà dell'aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e si stabilisce che i decreti di aggiornamento dei LEP possono essere adottati solo se è contestualmente individuata la copertura finanziaria.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime valutazioni critiche sul subemendamento in esame, che appare peggiorativo rispetto al testo originario.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il subemendamento introduce modifiche sostanziali, facendo venir meno la garanzia dell'aggiornamento periodico dei LEP.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Per il Partito democratico, si dovrebbe invertire il ragionamento, garantendo in ogni caso il livello essenziale dei diritti di cittadinanza, per poi reperire le risorse necessarie. Al contrario, in questo modo significa che le prestazioni saranno assicurate solo se ci saranno le coperture economiche.

Il PRESIDENTE (*FdI*) sottolinea che, se non venisse approvato il subemendamento in esame, sarebbe dichiarato inammissibile l'emendamento 3.5 (testo 2), a sua prima firma. Ciò comporterebbe quindi un ripristino della definizione dei LEP attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/39, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene necessario stabilire norme più stringenti sul procedimento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto per l'aggiornamento periodico dei LEP da parte della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nonché dalle Commissioni competenti per materia.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/39 è respinto.

In esito a distinte votazioni i subemendamenti 3.5 (testo 2)/40, 3.5 (testo 2)/41 e 3.5 (testo 2)/42 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/43, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda l'importanza di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, peraltro prevista dalla Costituzione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/43 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/44, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/44 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/45 e 3.5 (testo 2)/46 sono respinti.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/48, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva la necessità di tenere conto delle specificità territoriali, in linea peraltro con quanto sostenuto dal professor Cassese in merito alle aree montane. Pertanto, non sono comprensibili le ragioni del parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/48 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/49 e 3.5 (testo 2)/50 sono respinti.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53 e 3.5 (testo 2)/54 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/55.

Il ministro CALDEROLI precisa che, secondo la modifica proposta, per l'adeguamento dei LEP si dovrebbe cominciare *ex novo* la procedura per la rivisitazione dell'intesa. Secondo l'emendamento 3.5 (testo 2), invece, la regione sarà tenuta a garantire il nuovo livello delle prestazioni essenziali.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/55 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), come subemendato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si compiace che la maggioranza abbia sconfessato il testo originario, che prevedeva il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei LEP, prevedendo invece lo strumento della delega legislativa. Peraltro, continua a ritenere che sarebbe preferibile l'utilizzo della legge. Valuta positivamente anche l'introduzione dell'obbligo di finanziamento dei LEP, ma censura la modifica apportata con il subemendamento 3.5 (testo 2)/27. Pertanto, preannuncia un voto contrario.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore Parrini, obietta che con il nuovo testo è stata delineata una procedura più compiuta e ringrazia il Governo per aver voluto accogliere la proposta migliorativa e di mediazione. Infatti, la soluzione prospettata dal Partito democratico, con il ricorso alla legge, non sarebbe percorribile, perché darebbe adito a pratiche ostruzionistiche. Sorprendono invece le critiche sull'eventuale ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da parte di forze politiche che, quando erano al Governo, hanno fatto un uso compulsivo di questo strumento.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Parrini, annunciando un voto contrario. Precisa che, se non fosse stato approvato il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, si sarebbe astenuto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che la sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi rappresenta, a suo avviso, un sussulto di dignità da parte di forze politiche che, in passato, hanno aspramente contestato il ricorso a tale stru-

mento, anche quando ciò era obiettivamente giustificato per le ragioni particolari di urgenza determinate dalla pandemia.

Sottolinea che i correttivi migliorativi apportati al testo originario sono però superati dagli effetti negativi del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, con cui si è voluto anticipare i tempi stabilendo già le 15 materie su cui devono essere individuati i LEP, e del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, con cui si prevede che l'esigibilità dei LEP risulta condizionata dalle disponibilità economiche. Tutto ciò si pone in contrasto con quanto sostenuto dal professor Cassese, il quale ha affermato che lo Stato non sarebbe credibile se si limitasse a garantire i diritti solo teoricamente. Annuncia pertanto un voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 (testo 2), nel testo subemendato, è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.6.

Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.11, 3.4, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.23, 3.26 e 3.27 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato.

L'emendamento 3.28 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.29 è precluso.

Gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.35, 3.36, 3.100, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 sono preclusi.

Gli emendamenti 3.44, 3.45 e 3.46 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.47 è precluso.

Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.50 e 3.51 sono preclusi.

L'emendamento 3.0.1 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente TOSATO avverte quindi che è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il ministro CALDEROLI, a proposito del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, precisa che è stato presentato il 9 agosto e trasmesso il giorno stesso, per le vie brevi, ai senatori e Gruppi e costituisce la mera trasposizione in norma del primo risultato conseguito dal CLEP. Sono da respingere pertanto le ipotesi di forzature formulate dalle opposizioni.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che si contesta il merito della proposta e non la ricostruzione sui tempi di presentazione del subemendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente TOSATO avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 615**Art. 3.****3.5 (testo 2)/1000**

I RELATORI

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso « Art. 3 », al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « I LEP sono aggiornati periodicamente » con le seguenti: « I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili »;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: « I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. ».*

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.

L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.

In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.

L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.

L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.

Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.

L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II – che contiene il solo articolo 3 – disciplina la *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.

L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.

L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.

L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La senatrice SIRONI (*M5S*) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.

Il PRESIDENTE osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto.

Il PRESIDENTE osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(334) TREVISI e altri. – Disposizioni in materia di reddito energetico

(Discussione e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, che ha l'obiettivo di definire le modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

Il Fondo nazionale reddito energetico è stato previsto dalla delibera del Cipe 17 marzo 2020, n. 7/2020, con la quale sono stati assegnati al

Piano operativo imprese e competitività 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Tale dotazione finanziaria aggiuntiva è stata finalizzata all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, allora competente in materia energetica, di un nuovo fondo per l'erogazione di agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, da destinare prioritariamente a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico, al fine di sostenere l'autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

In base alla sopra citata delibera del Cipe, la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico nonché dei requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo è stata rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero dello sviluppo economico – ora denominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* – al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la delibera del Cipe 27 dicembre 2022 n. 47/2022 i 200 milioni finalizzati all'istituzione del Fondo nazionale reddito energetico sono stati assegnati al Ministero dell'ambiente.

Un comunicato stampa dello scorso 9 agosto, pubblicato sul sito *internet* di tale dicastero, ha dato notizia della firma, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del decreto sull'operatività del Fondo nonché della sua trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione.

Il disegno di legge in esame, che consta di 11 articoli, all'articolo 1 individua la finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico nonché dei requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate.

Il gestore del Fondo viene individuato nel Gestore dei servizi energetici spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo. È introdotto il contratto di reddito energetico, da intendere come contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli indicati dal Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione operativa del Fondo. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le imprese titolari di forniture di energia elettrica, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 7, ed è comunque specificato che le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e aventi un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Per soggetti realizzatori si intendono i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula « chiavi in mano », che siano imprese abilitate, tra l'altro, all'installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, in regola con gli obblighi formativi

previsti dalla legislazione vigente per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. L'autorità di gestione del Fondo viene individuata nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 3, comma 1, specifica che le risorse assegnate al Fondo ai sensi della delibera CIPE n. 7/2020, al netto di un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli cogenerativi, da ripartire per il 50 per cento (pari a 97,5 milioni di euro) tra le imprese beneficiarie e, per il restante 50 per cento, tra i soggetti beneficiari che siano persone fisiche.

In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il comma 2 prevede una ripartizione regionale degli stanziamenti che assegna 140,4 milioni di euro a Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, 15,6 milioni di euro ad Abruzzo, Molise e Sardegna e 39 milioni di euro alle restanti regioni.

Il comma 3 disciplina il trasferimento delle risorse del Fondo su appositi conti correnti bancari intestati al gestore, mentre, il comma 4 prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo possano essere incrementate mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici e organizzazioni non *profit*, nonché con risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto ministeriale, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione del provvedimento in esame e delle risorse economiche disponibili, possa essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, precisando che esso è volto a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi.

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici è a sportello ed è stabilito che per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari debbano avvalersi esclusivamente dei soggetti realizzatori.

Si prevede che la produzione di energia elettrica sia destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

Viene stabilito, infine, che il Regolamento per l'operatività del Fondo è approvato dall'autorità di gestione, su proposta del gestore.

L'articolo 5 riguarda la formazione e l'aggiornamento, presso il gestore, di un elenco pubblico dei soggetti realizzatori, dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula « chiavi in mano ».

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento del procedimento a sportello per la concessione dei contributi, prevedendo tra l'altro che le domande siano inviate dai realizzatori, su delega del beneficiario, al gestore, che le analizza secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica l'esito della valutazione agli interessati, ponendo eventuali condizioni per il riconoscimento dei contributi. Una volta verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato e che è stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, il gestore procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico e provvede infine a riconoscere al beneficiario il contributo previsto, che viene erogato direttamente al realizzatore. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli, che vengono riaperti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo 7 definisce i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, con riferimento sia alle imprese titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali dove si svolge l'attività produttiva che ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica per uso domestico. Si specifica, tra l'altro, che i clienti domestici debbano avere un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro.

L'articolo 8 è dedicato ai requisiti degli impianti, ivi inclusi quelli cogenerativi, ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo. Si stabilisce, tra l'altro, che essi debbano essere realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici e che debbano avere una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di beneficiari che siano persone fisiche, la potenza non deve superare i 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, il limite massimo è fissato a 20 kW.

L'articolo 9 prevede che le agevolazioni non siano cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo.

L'articolo 10 disciplina i casi di revoca delle agevolazioni.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali, nelle quali si prevede, tra l'altro, che gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, eccedenti le risorse a tal fine assegnate ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, siano compensati dall'ARERA, secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 91 del 2014.

L'ARERA inoltre, ai fini dei controlli sui requisiti dei beneficiari, è incaricata di definire le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato,

renda disponibili al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

Si prevede infine che il gestore del Fondo invii periodicamente all'autorità di gestione un'informativa sull'attuazione del provvedimento in esame, anche al fine di valutare l'attivazione della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione.

Il senatore TREVISI (*M5S*) ringrazia il Presidente e i colleghi per avere prestato il loro assenso alla calendarizzazione del disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Segnala che il provvedimento non comporta costi, in quanto riguarda l'impiego di risorse già stanziare, la cui spesa è stata rallentata da una serie di circostanze, tra cui il trasferimento delle competenze in materia di energia dal Ministero dello sviluppo economico a quello dell'ambiente. Ricorda, inoltre, che varie regioni sono intervenute sulla materia, a partire dalla regione Puglia, con misure che hanno trovato un consenso trasversale tra le forze politiche e auspica che lo stesso atteggiamento concorde si possa registrare in Senato nel prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda i profili di maggior interesse per la

Commissione, nel Capo I – volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano – l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario avente il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del suddetto territorio.

Per la realizzazione del Piano, per il quale sono stanziati risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il comma 2 stabilisce che si provveda in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È inoltre previsto che il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 3 fissa ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno, la durata dell'incarico del Commissario e disciplina la costituzione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

I commi 4 e 5 disciplinano in maniera specifica gli interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia, che il Commissario dovrà realizzare sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, alla quale sono affidate le funzioni di centrale di committenza.

I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

I commi 8 e 9 autorizzano assunzioni volte a rafforzare, per finalità di sicurezza urbana, il corpo della polizia locale del comune di Caivano.

Il comma 10 reca le norme finanziarie.

Nell'ambito del Capo II – recante disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile – l'articolo 5, nel rafforzare le misure per prevenire la violenza giovanile, anche mediante l'ampliamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai minori ultraquattordicenni, prevede, tra l'altro, che, nel caso in cui il soggetto al quale è stato notificato l'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore possa proporre al tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando l'utilizzo di tali strumenti è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

La durata del divieto, in relazione al quale dovranno essere individuate modalità di applicazione compatibili con le esigenze di salute, fa-

miglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento, non può superare i due anni.

Nel Capo IV – interamente dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale – l’articolo 13 riguarda la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica.

Viene previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto in esame, i produttori di dispositivi debbano assicurare, all’atto dell’immissione sul mercato dei dispositivi stessi, che i sistemi operativi ivi installati consentano l’utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

Nelle more, saranno i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica ad assicurare la disponibilità di tali applicazioni nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, i produttori, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, sono comunque tenuti ad informare l’utente sulla possibilità e sull’importanza di installare applicazioni di controllo parentale, anche mediante l’inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l’apposizione di un adesivo sulla confezione.

Se richiesto dall’utente, il servizio di attivazione di un’applicazione di controllo parentale deve essere consentito senza costi aggiuntivi nell’ambito dei contratti di fornitura del servizio principale e, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono informare i clienti circa la possibilità e l’importanza di installare o di chiedere l’attivazione delle applicazioni di controllo parentale sui dispositivi già in uso.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’articolo 14 introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 3, inoltre, il medesimo Dipartimento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* devono avviare campagne annuali di informazione sull’uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il comma 2 stabilisce che i Centri per la famiglia debbano offrire consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori.

Il comma 4 prevede che l’AGCOM predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l’Autorità politica con

delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, mentre il comma 5 affida alla suddetta Autorità politica il compito di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intero provvedimento.

L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali, figura prevista dall'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*), e alla quale è affidata la responsabilità di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del regolamento in ciascuno Stato membro.

Il comma 1 specifica che la designazione dell'Autorità quale coordinatore dei Servizi digitali è finalizzata a garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line* e agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o da altri gestori di servizi intermediari, e a contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro.

Il comma 2 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente assicurino la propria collaborazione ai fini dell'esercizio, da parte dell'AGCOM, delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali, mentre il comma 3 specifica che l'AGCOM provvederà a definire le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dei nuovi compiti, che verranno svolti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Il comma 4 definisce nel dettaglio i poteri sanzionatori per i casi di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento europeo, prevedendo in particolare che l'AGCOM possa irrogare sanzioni pecuniarie, entro limiti predeterminati e secondo i principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio.

Il comma 5 disciplina un aumento di 23 unità nella pianta organica dell'AGCOM volto a far fronte alle nuove funzioni.

Si prevede tra l'altro che agli oneri si faccia fronte mediante un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia. Per il 2024 – anno di prima applicazione di tale disposizione – il contributo deve versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM, inoltre, con deliberazione motivata, può modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del nuovo personale, a decorrere dal 2024, ai sensi del comma 6, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

